



**UNIVERSITÀ DEGLI STUDI
DELL'INSUBRIA**

REGOLAMENTO DEL DIPARTIMENTO DI SCIENZA E ALTA TECNOLOGIA - DISAT

*Emanato con Decreto Rettorale 19 luglio 2019, n. 491
Ultime modifiche emanate con Decreto Rettorale ..., n. ...
Entrato in vigore il ...*



DIPARTIMENTO DI SCIENZA E ALTA TECNOLOGIA

Via Valleggio, 11 – 22100 Como (CO) – Italia

Email: segreteria.dipsat@uninsubria.it

PEC: segreteria.disat@pec.uninsubria.it

Web: www.uninsubria.it

P.I. 02481820120 - C.F. 95039180120



**REGOLAMENTO DEL
DIPARTIMENTO DI SCIENZA E ALTA TECNOLOGIA - DiSAT**

INDICE

Art. 1 - Ambito di applicazione	3
Art. 2 - Struttura	3
Art. 3 - Finalità.....	3
Art. 4 - Composizione del Dipartimento	4
Art. 5 - Organi del Dipartimento.....	4
Art. 6 - Direttore	5
Art. 7 - Consiglio di Dipartimento – composizione.....	5
Art. 8 - Consiglio di Dipartimento – funzionamento.....	6
Art. 9 - Consiglio di Dipartimento – attribuzioni	7
Art. 10 - Commissione paritetica docenti – studenti.....	8
Art. 11 - Giunta di Dipartimento.....	8
Art. 12 - Consiglio di Corso di Studio	9
Art. 13 - Sezioni.....	10
Art. 14 - Trattamento dei dati personali	11
Art. 15 - Norme finali e transitorie.....	11



Art. 1 - Ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento determina l'organizzazione del Dipartimento di Scienza e Alta Tecnologia - DISAT dell'Università degli Studi dell'Insubria (in seguito definito "Dipartimento"), istituito con Decreto Rettorale n. 721/2011 del 10.06.2011, ai sensi dello Statuto di Ateneo, del Regolamento Generale di Ateneo, del Regolamento Didattico di Ateneo e della normativa vigente.
2. Il presente Regolamento si applica a tutte le articolazioni organizzative del Dipartimento, ivi comprese quelle dei Corsi di Studio dei quali il Dipartimento è struttura didattica referente principale.

Art. 2 - Struttura

1. Il Dipartimento ha la propria sede amministrativa e operativa in:
 - a) Campus Valleggio (complesso di edifici che include l'Edificio Torre con anello, l'Edificio Cubo e l'Edificio di Via Castelnuovo), Via Valleggio n. 11 – Como.e solo sede operativa in:
 - b) Campus di Busto Arsizio (complesso di edifici che include Villa Manara e l'edificio Molini Marzoli), Via Manara n. 7 e Via Alberto da Giussano n. 12 – Busto Arsizio.
2. Le riunioni degli organi collegiali avranno luogo nella sede amministrativa, con la possibilità di attivare collegamenti in videoconferenza con le altre sedi.
3. Nel Dipartimento operano, con compiti amministrativo-contabili, gestionali e organizzativi:
 - a) Ufficio Segreteria amministrativa e contabilità;
 - b) Ufficio Segreteria didattica;
 - c) Ufficio ricerca e valorizzazione delle conoscenze.

Art. 3 - Finalità

1. Il Dipartimento persegue il superamento della divisione tra ricerca di base e applicata ponendo come suo elemento fondante l'unità tra Scienza e Tecnologia.
L'attività del Dipartimento è rivolta alla ricerca scientifica e alle attività formative nell'ambito delle conoscenze chimiche, fisiche, matematiche e ambientali anche al fine di favorire e stabilire lo sviluppo di metodologie omogenee, nuove forme di interazione disciplinare e una rinnovata evoluzione della ricerca di base, ove strumenti, metodologie, collaborazioni etc. verranno sviluppati avendo in mente l'impatto della ricerca sulla società.
2. In particolare, il Dipartimento svolge le seguenti funzioni:
 - a. promuove e coordina l'attività di ricerca del personale afferente, nel rispetto dell'autonomia di ogni singolo ricercatore;
 - b. persegue gli obiettivi dello sviluppo e delle conoscenze della cultura scientifica, anche su un piano interdisciplinare, nonché della formazione di professionisti e di ricercatori in grado di rispondere alle esigenze scientifiche e tecnologiche della società;
 - c. organizza e coordina le attività didattiche di competenza nei Corsi di Studio (in collaborazione con i Consigli di Corso di Studio) e nella formazione post-laurea, assicurandone il corretto svolgimento e favorendo tutte le iniziative, anche attraverso la sperimentazione, che possono portare ad un incremento qualitativo e quantitativo dell'offerta didattica;
 - d. organizza le strutture per la ricerca e ne progetta lo sviluppo, in relazione ai programmi di ricerca istituzionali e alle attività di consulenza e di ricerca su contratto o convenzione, anche in collegamento con altri Dipartimenti o Enti di Ricerca interessati;
 - e. dispone delle risorse assegnate e cura il loro efficiente utilizzo, nel rispetto dei criteri stabiliti dagli Organi di Governo dell'Ateneo;
 - f. stimola le collaborazioni di ricerca interne ed esterne, anche favorendo aggregazioni in "Gruppi di Ricerca";



- g. organizza, anche in concorso con altri Dipartimenti e strutture interne o esterne all'Ateneo, le attività dei Corsi del Dottorato di Ricerca;
- h. persegue gli obiettivi di diffusione e valorizzazione delle conoscenze scientifiche coordinandosi con le strutture di Ateneo e con le organizzazioni e le imprese del territorio;
- i. collabora con gli Enti interessati alla realizzazione dei programmi di insegnamento per la qualificazione e riqualificazione professionale, per la formazione di nuovi profili professionali di alta specializzazione e per l'educazione permanente;
- j. contribuisce ai processi di assicurazione della qualità nell'organizzazione della didattica e della ricerca, in particolare nei Corsi di Studio e nei Corsi di Dottorati di Ricerca.

Art. 4 - Composizione del Dipartimento

1. I Settori scientifico-disciplinari che fanno capo al Dipartimento sono riportati nel decreto istitutivo e successive modifiche.
2. I Corsi di Studio di cui il Dipartimento è referente principale sono riportati nel decreto istitutivo e successive modifiche.
3. Il Dipartimento è composto dal personale docente che vi afferisce e dal personale tecnico-amministrativo ad esso assegnato, anche a tempo determinato.
4. Possono operare nel Dipartimento studenti, borsisti, collaboratori esterni e personale di altre amministrazioni, che partecipano alle attività di ricerca e didattiche che si svolgono nelle sedi del Dipartimento. Il personale esterno all'Università ammesso a frequentare le strutture del Dipartimento deve essere coperto da assicurazione per infortuni e responsabilità civile.

Art. 5 - Organi del Dipartimento

1. Sono organi del Dipartimento:
 - a. il Direttore;
 - b. il Consiglio di Dipartimento;
 - c. la Commissione paritetica docenti-studenti.
2. Inoltre, in considerazione della complessità delle tematiche culturali e scientifiche di competenza, il Dipartimento istituisce:
 - a. la Giunta, con il compito di coadiuvare il Direttore nelle sue funzioni e di coordinare il lavoro istruttorio per le sedute di Consiglio;
 - b. i Consigli di Corso di Studio, con funzioni di programmazione e attribuzioni esecutive sull'organizzazione didattica dei rispettivi Corsi di Studio, come indicato nello Statuto di Ateneo;
 - c. le Sezioni, a cui sono affidate attività istruttorie per ottimizzare l'utilizzo delle risorse e coordinare i programmi di ricerca.
3. Come previsto dal Sistema di Assicurazione della Qualità di Ateneo, il Dipartimento istituisce al suo interno, per ciascun Corso di Studi, la Commissione per l'Assicurazione Interna della Qualità del Corso di Studi (AiQUA - CdS), per ciascun Corso di Dottorato di Ricerca, la Commissione per l'Assicurazione Interna della Qualità del Corso di Dottorato (AiQUA - PhD) e una Commissione di Dipartimento per l'Assicurazione Interna della Qualità della Ricerca (AiQUAR).
Le Commissioni sono costituite nel rispetto delle indicazioni approvate dal Presidio della Qualità e dagli Organi di Governo di Ateneo.
4. Il Dipartimento può inoltre istituire Commissioni di lavoro, con funzioni e compiti istruttori, di programmazione, operativi o esecutivi su specifica delega del Consiglio.



Art. 6 - Direttore

1. Il Direttore rappresenta il Dipartimento.
2. Il Direttore è eletto con le modalità previste dallo Statuto e dal Regolamento Generale di Ateneo e svolge le funzioni che lo stesso gli assegna.
3. Il Direttore può designare, tra i Professori di ruolo del Dipartimento, un Direttore Vicario che lo supplisce in tutte le sue funzioni nei casi di impedimento o di assenza temporanei e al quale può delegare, anche in via permanente, alcune delle proprie funzioni.
 - a. Il Direttore Vicario è nominato con decreto del Rettore;
 - b. Il Direttore può proporre al Rettore la revoca della nomina del Direttore Vicario;
 - c. In mancanza di designazione o in caso di impedimento o in assenza del Direttore e del Direttore Vicario, i compiti relativi sono svolti dal Decano del Dipartimento.
4. In caso straordinario di necessità e urgenza, il Direttore assume i provvedimenti di competenza del Consiglio e della Giunta, da sottoporre a ratifica dell'organo competente nella prima adunanza utile successiva.
5. Il Direttore può nominare dei Delegati per specifici ambiti di azione senza oneri per il Bilancio d'Ateneo. Il provvedimento di nomina specifica analiticamente le funzioni e gli ambiti di competenza del Delegato.
6. Al fine di istruire e finalizzare procedure specifiche degne di particolare attenzione, il Direttore, sentito il parere del Consiglio di Dipartimento, può nominare Commissioni di Lavoro con specifici mandati, che concluderanno i loro lavori riferendone i risultati al Consiglio stesso nella prima seduta utile. Le Commissioni Dipartimentali, il cui mandato e la cui composizione vengono definiti in sede di Consiglio, hanno funzioni solamente propositive, non deliberanti.
7. Oltre a quanto previsto dall'art. 37 dello Statuto di Ateneo, il Direttore, in collaborazione con il Responsabile Amministrativo di Dipartimento - RAD, la Giunta di Dipartimento, i Consigli di Corso e le Sezioni:
 - a. predispone un piano triennale di sviluppo e può predisporre annualmente la proposta di suddivisione delle risorse destinate al reclutamento di personale docente, le richieste di finanziamenti e di assegnazione di personale tecnico-amministrativo, nonché di strutture adeguate, per la realizzazione di un programma di sviluppo e di potenziamento della ricerca e lo svolgimento dell'attività didattica;
 - b. predispone per ogni anno accademico la gestione delle risorse per lo svolgimento della didattica;
 - c. predispone annualmente un budget di Dipartimento che illustri:
 - l'utilizzo dei fondi in relazione alle attività didattiche e di ricerca in corso nel Dipartimento;
 - l'eventuale specifica destinazione di fondi a progetti di sostegno e sviluppo di didattica, valorizzazione delle conoscenze, ricerca (servizi centralizzati, accesso a fonti di finanziamento, sviluppo di reti), promozione del Dipartimento e i risultati di tali progetti.
 - d. nomina un responsabile per ogni servizio generale di Dipartimento e strumentazione comune;
 - e. vigila sull'osservanza, nell'ambito del Dipartimento, delle Leggi, dello Statuto e dei Regolamenti di Ateneo ed esercita tutte le altre attribuzioni che gli sono demandate dagli stessi.

Art. 7 - Consiglio di Dipartimento – composizione

1. Il Consiglio di Dipartimento, ai sensi dell'art. 39 dello Statuto di Ateneo, è composto da:
 - a. professori e ricercatori, anche in aspettativa per attività di studio e ricerca, e ricercatori a tempo determinato;
 - b. una rappresentanza elettiva pari al cinquanta per cento delle unità di personale tecnico amministrativo assegnate al Dipartimento garantendo l'elezione di almeno una unità del personale tecnico e una del personale amministrativo;

- c. una rappresentanza degli studenti dei Corsi di Studio del Dipartimento pari almeno al quindici per cento dei professori e ricercatori, eletta tra gli iscritti per la prima volta e non oltre il primo anno fuori corso, con mandato biennale, rinnovabile una sola volta;
- d. un rappresentante tra gli iscritti a ciascun Corso di Dottorato di Ricerca attivato nel Dipartimento
2. Il Responsabile Amministrativo del Dipartimento - RAD partecipa alle sedute del Consiglio, con funzioni di segretario verbalizzante e senza diritto di voto. In caso di assenza e/o impedimento del Segretario, le funzioni di segretario sono svolte dal funzionario più alto in grado in servizio presso il Dipartimento.
3. Il Direttore, anche su richiesta della Giunta può invitare a partecipare al Consiglio altri soggetti, senza diritto di voto.

Art. 8 - Consiglio di Dipartimento – funzionamento

1. Il Consiglio di Dipartimento si riunisce, di norma, una volta al mese. Le sedute sono programmate semestralmente tenendo conto del calendario delle sedute degli Organi di Governo dell'Ateneo e nel rispetto dei termini previsti per la presentazione delle pratiche.
2. Il Consiglio di Dipartimento è convocato, esclusivamente via posta elettronica, dal Direttore di Dipartimento almeno cinque giorni lavorativi antecedenti la seduta. In caso di assenza e/o impedimento del Direttore il Consiglio è convocato dal Direttore Vicario.
3. In particolari casi di comprovata necessità ed urgenza la convocazione e/o l'integrazione dell'ordine del giorno può essere trasmessa, esclusivamente via posta elettronica, nelle 24 ore prima della data stabilita per la riunione. Il Direttore è tenuto, inoltre, a convocare il Consiglio del Dipartimento qualora ne faccia richiesta scritta almeno un terzo dei componenti aventi diritto al voto. In tal caso l'adunanza deve avvenire entro quindici giorni dalla richiesta.
4. La convocazione delle elezioni del Direttore spetta al Decano del Dipartimento.
5. L'avviso di convocazione, contenente l'ordine del giorno, è trasmesso per posta elettronica. I verbali approvati dovranno essere pubblicati sulla piattaforma e-learning con le stesse modalità operative previste per gli Organi di Governo dell'Ateneo.
6. Il Direttore presiede le sedute e adotta ogni iniziativa atta a garantire l'ordinato svolgimento dei lavori. In caso di sua assenza e/o impedimento, assume le funzioni di Presidente, il Direttore Vicario.
7. Salvo diverse disposizioni di Legge, il Consiglio è validamente costituito se è presente la maggioranza assoluta degli aventi diritto. I Docenti in aspettativa per attività di studio e ricerca devono essere convocati e, anche se assenti, devono essere conteggiati nel quorum strutturale. I componenti del Consiglio non possono in alcun caso farsi sostituire.
8. L'adunanza si svolge con le seguenti modalità:
 - a. Il Presidente, verificata la presenza del numero legale dichiara aperti i lavori; in caso contrario, trascorsi 15 minuti, in cui perduri la mancanza del numero legale, la seduta verrà rinviata in data da stabilirsi.
 - b. La seduta inizia con l'esposizione delle comunicazioni che il Presidente ritenga opportuno portare a conoscenza dei componenti il Consiglio, a cui segue, di norma, l'approvazione del verbale della seduta precedente.
 - c. In sede di comunicazione i componenti del Consiglio possono rivolgere al Presidente richieste di chiarimenti e delucidazioni, cui sarà data, ove possibile, risposta immediata; in caso contrario entro la seduta successiva.
 - d. L'esame degli argomenti da trattare segue, di norma, l'ordine del giorno trasmesso nell'avviso di convocazione, salvo diverso ordine proposto dal Presidente. Il Consiglio può approvare, a maggioranza assoluta dei presenti, l'anticipazione o la posticipazione di un punto oggetto di discussione, proposto da uno o più componenti.
 - e. Il Consiglio adotta le proprie deliberazioni a maggioranza assoluta dei presenti, salvo diversa

- previsione di legge o di Statuto.
- f. Un componente, che intenda allontanarsi definitivamente dal luogo della riunione, deve segnalarlo al segretario verbalizzante.
9. Al termine della discussione di ogni argomento posto all'ordine del giorno, il Direttore, constatato che su di esso si sia formato consenso, lo dichiara approvato, in caso contrario lo dichiara respinto. Il Direttore e ciascun componente possono richiedere la votazione espressa. Le deliberazioni sono efficaci dal momento della loro adozione.
10. Le votazioni si svolgono, di norma, in forma palese peralzata di mano. In caso di parità prevale il voto del Presidente. È ammessa la votazione, a scrutinio segreto, per deliberazioni riguardanti persone, su richiesta del Presidente o di un componente del Consiglio; in quest'ultimo caso la proposta dovrà essere approvata dalla maggioranza assoluta dei presenti.
11. Della adunanza del Consiglio viene redatto verbale, firmato dal Presidente e dal Segretario e approvato dal Consiglio, di norma, nella seduta successiva. I verbali sono consultabili da parte di tutti i componenti del Dipartimento nella pagina e-learning del Dipartimento.
12. È fatto divieto ai componenti del Consiglio di Dipartimento e ai relatori esterni eventualmente intervenuti, di effettuare qualsiasi tipo di registrazione della seduta, sia audio che video, con qualsiasi mezzo, ivi compreso l'utilizzo di servizi o agenti di Intelligenza Artificiale.

Art. 9 - Consiglio di Dipartimento – attribuzioni

1. Il Consiglio di Dipartimento svolge le funzioni ad esso attribuite dall'art. 40 dello Statuto e interviene nelle funzioni non specificamente demandate ad altro organo dipartimentale.
2. Nella sua composizione plenaria, delibera:
- a. un proprio Regolamento di funzionamento e le eventuali proposte di modifica a maggioranza dei componenti;
 - b. i criteri generali sull'uso delle risorse disponibili, ai fini della ricerca, della didattica e del reclutamento del personale;
 - c. la richiesta di attivazione e/o soppressione dei Corsi di Studio, dei relativi Consigli di Corso, e dei Corsi di Dottorato di Ricerca;
 - d. la programmazione e l'organizzazione didattica degli insegnamenti da attivare nei Corsi di Studio (offerta formativa, ordinamenti didattici, piani didattici, regolamenti didattici dei Corsi di Studio, manifesti degli studi, commissioni d'esame, ecc.);
 - e. la progettazione, la gestione didattica e amministrativa dei Corsi di Dottorato di Ricerca;
 - f. la programmazione degli impegni didattici e organizzativi dei Docenti e Ricercatori afferenti al Dipartimento;
 - g. il coordinamento dei piani di studio, delle attività didattiche e delle attività di orientamento e, in generale, gli adempimenti relativi agli studenti;
 - h. gli affidamenti, le supplenze e i contratti di insegnamento;
 - i. l'approvazione dell'istituzione e la soppressione dei Centri di Ricerca;
 - j. contratti e convenzioni con Enti esterni, nei limiti di sua competenza;
 - k. l'approvazione di una proposta di budget che confluirà nel bilancio unico di Ateneo;
 - l. la richiesta agli Organi di Governo dell'Ateneo di ampliamento dei Settori Scientifici Disciplinari - SSD afferenti al Dipartimento;
 - m. le richieste agli Organi di Governo dell'Ateneo in ordine alle esigenze di personale, di spazi e di risorse finanziarie, sulla base dell'attività didattica e di ricerca programmata e svolta dal Dipartimento.
3. Nella composizione riservata alla fascia corrispondente e/o a quelle superiori, delibera:
- a. assegnazione di impegni didattici e organizzativi ai Docenti e Ricercatori afferenti al



- Dipartimento;
- b. il parere sulle richieste avanzate dai Docenti e Ricercatori afferenti al Dipartimento quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo: passaggio ad altro GSD / SSD, nulla osta per attività didattica fuori sede, congedo, aspettativa ecc;
 - c. il parere in merito alle richieste di afferenza dei Docenti e Ricercatori al Dipartimento, nel caso di parere negativo ne illustra le motivazioni;
 - d. proposte agli Organi di Governo di Ateneo relative all'indizione di procedure di reclutamento di ricercatori a tempo determinato;
 - e. proposte di nomina dei componenti delle Commissioni Giudicatrici per le procedure di reclutamento di ricercatori a tempo determinato;
 - f. proposte agli Organi di Governo di Ateneo relative alla chiamata per l'assunzione di ricercatori a tempo determinato;
 - g. proposte agli Organi di Governo di Ateneo relative all'indizione di procedure di chiamata di Professori di I e II fascia;
 - h. proposte di nomina dei componenti delle Commissioni Giudicatrici per le procedure di chiamata di Professori di I e II fascia;
 - i. proposte agli Organi di Governo di Ateneo relative alla chiamata di Professori di I e II fascia.

Art. 10 - Commissione paritetica docenti – studenti

1. La Commissione paritetica Docenti - Studenti del Dipartimento - CPDS, ai sensi dell'art. 41 dello Statuto, è composta da studenti e Professori e Ricercatori, anche a tempo determinato, in pari numero:
 - a. i Docenti, in un numero massimo di cinque sono nominati dal Direttore su proposta del Consiglio di Dipartimento e, ove possibile, appartengono alle diverse aree disciplinari presenti nei Corsi di Studio attivati;
 - b. gli studenti, in un numero massimo di cinque, sono eletti dai loro rappresentanti nei Consigli di Corso di studio ovvero, in mancanza, in Consiglio di Dipartimento.
2. Le funzioni di Presidente e di Presidente Vicario sono svolte rispettivamente da un docente e da uno studente.
3. Le sedute della Commissione sono valide se è presente almeno un terzo (arrotondato per eccesso) dei rappresentanti di ogni componente.
4. La Commissione paritetica Docenti - Studenti svolge attività di monitoraggio in materia di offerta formativa, qualità della didattica e dei servizi agli studenti gestiti dal Dipartimento ed individua indicatori per valutarne i risultati; formula pareri sull'attivazione o la soppressione di insegnamenti e Corsi di Studio ed elabora proposte per migliorare prestazioni didattiche ed efficienza delle strutture formative, sottoponendoli al Consiglio di Dipartimento.

Art. 11 - Giunta di Dipartimento

1. La Giunta di Dipartimento è presieduta dal Direttore ed è composta da:
 - a. Direttore Vicario;
 - b. Presidenti dei Consigli di Corso, o Vicepresidenti qualora il Presidente afferisca ad altro Dipartimento o in tutti i casi di suo impedimento che lo rendano necessario;
 - c. Coordinatori di Sezione, o Vice-Coordinatori in tutti i casi di impedimento che lo rendano necessario;
 - d. un Rappresentante del Personale Tecnico Amministrativo;
 - e. un Rappresentante degli Studenti;
 - f. Responsabile Amministrativo di Dipartimento, nella veste di segretario verbalizzante, e con funzioni consultive.



2. Il mandato della Giunta coincide con il mandato del Direttore. Il Rappresentante del Personale Tecnico Amministrativo e il Rappresentante degli Studenti, presenti in Giunta, vengono eletti dai rispettivi elettorati presenti in Consiglio.
3. Qualora un componente della Giunta (con l'eccezione del Direttore Vicario) esaurisca il mandato, o si dimetta, o non faccia più parte della rappresentanza per cui è stato nominato, si provvederà alla sua sostituzione.
4. La Giunta viene convocata dal Direttore, di norma, almeno 3 giorni prima di ogni Consiglio di Dipartimento.
5. La Giunta coadiuva il Direttore ed esercita le funzioni previste dalla normativa vigente e dal presente Regolamento.
6. La Giunta ha compiti propositivi e formula proposte da sottoporre all'approvazione del Consiglio di Dipartimento.
7. La Giunta, in collaborazione con il Direttore, raccoglie, coordina e concilia le proposte, le richieste e i piani predisposti dal Consiglio di Corso, dai Collegi di Dottorato e dalle Sezioni al fine di sottoporre al Consiglio di Dipartimento proposte organiche in merito:
 - a. al piano triennale di sviluppo, valutando l'andamento dell'acquisizione di nuove risorse;
 - b. alle richieste di contributi, finanziamenti e alla distribuzione delle risorse per lo svolgimento della didattica;
 - c. alla promozione di attività culturali e formative, anche in collaborazione con altre Università o Enti pubblici o privati;
 - d. alla ripartizione, secondo le indicazioni dei Consigli di Corso e delle Sezioni, di nuovi posti di ruolo fra le diverse fasce e nei diversi raggruppamenti concorsuali;
 - e. alle proposte per l'assegnazione di personale tecnico-amministrativo, per l'utilizzo degli spazi, nonché di strutture adeguate, per la realizzazione di un programma di sviluppo, di ricerca e di potenziamento della didattica.

Art. 12 - Consiglio di Corso di Studio

1. Ai sensi dell'art. 44 dello Statuto di Ateneo, il Consiglio di Corso è composto dai Professori e Ricercatori universitari titolari di insegnamenti loro affidati nella programmazione didattica e da una rappresentanza elettiva degli studenti del Corso di Studio gestito dal Consiglio, pari al 15% dei Professori e Ricercatori universitari afferenti al corso stesso.
2. In caso di mancata elezione della rappresentanza degli Studenti nei Corsi di Studio, parteciperanno alle riunioni gli studenti eletti nel Consiglio di Dipartimento, nella misura del 15% dei professori e ricercatori universitari afferenti al Corso di Studio.
3. Il Presidente del Consiglio di Corso può invitare a partecipare ai Consigli di Corso, a mero titolo consultivo, Professori e Ricercatori di altri Atenei e Professori a contratto che svolgono l'insegnamento nel Corso di Studio o che sono responsabili di attività didattiche comunque svolte specificamente per i Corsi di Studio facenti capo al Consiglio.
4. I Professori e i Ricercatori dell'Ateneo sono componenti a tutti gli effetti dei Consigli di Corso di Studio nei quali svolgono un insegnamento. Un docente il cui insegnamento è mutuato da altro Corso di Studio potrà optare per un solo Consiglio di Corso di Studio. In questo caso potrà partecipare agli altri Consigli di Corso senza diritto di voto e la sua presenza non verrà computata nel calcolo del quorum.
5. Le norme, che disciplinano il funzionamento delle riunioni, in seduta plenaria o in composizione limitata, sono stabilite dal Regolamento Generale di Ateneo.
6. Il Consiglio di Corso assicura il coordinamento didattico ed organizzativo delle attività del Corso nel rispetto delle competenze e delle indicazioni del Consiglio di Dipartimento e dei Regolamenti.



Per il pieno raggiungimento degli obiettivi formativi dei Corsi di Studio, il Consiglio competente provvede alla programmazione e al coordinamento dell'attività formativa e alla verifica dei risultati ottenuti, nel rispetto della libertà di insegnamento, di quanto stabilito nello Statuto e nel presente Regolamento e secondo le indicazioni generali del Consiglio di Dipartimento.

7. A tal fine, in particolare, il Consiglio di Corso:
 - a. coordina i piani di studio, le attività didattiche e i programmi degli insegnamenti;
 - b. propone al Consiglio di Dipartimento l'attivazione di insegnamenti;
 - c. per quanto di competenza, esprime proposte e pareri al Consiglio di Dipartimento in merito alla formulazione e alle modifiche del Regolamento di Dipartimento, alla programmazione ed alla destinazione delle risorse didattiche disponibili, all'affidamento di compiti didattici, alla richiesta ed alla destinazione di nuovi posti di ruolo;
 - d. approva i piani di studio individuali formulati dagli studenti e delibera sul riconoscimento di crediti nel rispetto dei criteri stabiliti dal Consiglio di Dipartimento.
8. Il Presidente del Consiglio di Corso è un Professore di ruolo ordinariamente identificato tra i Professori di prima o seconda fascia a tempo pieno, è eletto con le stesse modalità del Direttore di Dipartimento, in quanto applicabili, e nominato con Decreto del Rettore.
Dura in carica tre anni e può essere rieletto consecutivamente una sola volta.
9. Il Presidente sovrintende e coordina le attività dei corsi che fanno capo al Consiglio di Corso, in particolare:
 - a. convoca e presiede il Consiglio;
 - b. cura l'esecuzione delle deliberazioni;
 - c. coadiuva il Direttore nella vigilanza sullo svolgimento delle attività didattiche e sull'adempimento degli obblighi dei Docenti e degli Studenti;
 - d. nomina su delega del Direttore la composizione delle commissioni degli esami di profitto e propone la composizione degli esami di Laurea;
 - e. prima dell'inizio dell'anno accademico verifica la lista degli afferenti al Consiglio di Corso sulla base degli incarichi didattici assegnati.

Art. 13 - Sezioni

1. Il Dipartimento di Scienza e Alta Tecnologia - DiSAT si organizza in Sezioni cui fanno capo, per la loro attività, specifici Settori Scientifico Disciplinari – SSD.
2. Tali Sezioni rappresentano articolazioni organizzative e funzionali del Dipartimento, che promuovono interessi scientifici e culturali comuni e aggregano risorse professionali, strumentali e tecnologiche, assicurando l'organizzazione delle attività di competenza, nel rispetto degli indirizzi, obiettivi e criteri definiti nell'ambito del Dipartimento. Le Sezioni sono tenute a monitorare la crescita omogenea delle attività svolte al proprio interno in maniera tale da contribuire alla realizzazione degli obiettivi di sviluppo del Dipartimento.
3. La costituzione di nuove Sezioni o la modifica dell'assetto di quelle previste dal presente Regolamento, vengono deliberate dal Consiglio di Dipartimento.
4. Le Sezioni sono costituite da almeno n. 10 Docenti e Ricercatori afferenti al Dipartimento con interessi scientifici affini. Non è consentita l'afferenza a più di una sezione.
5. Le Sezioni sono responsabili di identificare e coordinare i rispettivi programmi di ricerca. Le Sezioni agiscono in accordo con le strategie e le linee di sviluppo individuate dal Consiglio di Dipartimento e dalla Governance di Ateneo.
6. Organi della Sezione sono il Coordinatore di Sezione e il Consiglio di Sezione.
7. Il Coordinatore viene eletto dal Consiglio di Sezione tra i Docenti di ruolo, a maggioranza assoluta degli aventi diritto. Qualora non si raggiungesse tale maggioranza per tre votazioni, la sezione non verrà attivata.



8. Il Coordinatore rimane in carica tre anni e può nominare un Vice Coordinatore di Sezione che rimane in carica per la durata del mandato del Coordinatore. Il mandato del Coordinatore è rinnovabile per una volta.
9. Il Consiglio di Sezione è formato dai Docenti e Ricercatori afferenti al Dipartimento con interessi scientifici affini.
10. L'attività di ricerca dei Professori e dei Ricercatori si svolge, di norma, nell'ambito delle diverse Sezioni avendo cura di favorire le collaborazioni e sinergie interdisciplinari all'interno del Dipartimento e con realtà culturali esterne interdipartimentali e interuniversitarie, nel rispetto dell'autonomia di ogni singolo Docente e Ricercatore.
11. Il Dipartimento, all'atto dell'approvazione del presente Regolamento, è articolato nelle seguenti sezioni:
 - Ambiente-Salute-Sicurezza-Territorio;
 - Chimica;
 - Fisica;
 - Matematica.
12. Ogni Sezione ha autonomia organizzativa per le attività e le iniziative scientifiche che saranno delegate dal Consiglio di Dipartimento con specifica deliberazione. Al Coordinatore di Sezione potranno essere delegate l'autorizzazione alle missioni per finalità scientifiche e l'autorizzazione alle spese fino ai limiti indicati con apposita delibera del Consiglio di Dipartimento, senza oneri per il Bilancio d'Ateneo.

Art. 14 - Trattamento dei dati personali

1. I dati personali forniti, o comunque acquisiti, sono trattati ai sensi del Regolamento Generale per la Protezione dei Dati (GDPR, General Data Protection Regulation - Regolamento UE 2016/679).
2. L'Amministrazione si impegna a fornire al richiedente l'informativa sul trattamento dati personali relativa alle attività previste dal presente Regolamento.

Art. 15 - Norme finali e transitorie

1. Per tutto quanto non esplicitamente disciplinato nel presente Regolamento si rinvia allo Statuto e ai Regolamenti di Ateneo, nonché alla vigente normativa in materia.